

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **DI PRISCO, MILILLO, ALBARELLO, MASCIALE**
e **TOMASSINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 OTTOBRE 1966

Norme per l'elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue dei coltivatori diretti istituite con la legge 22 novembre 1954, n. 1136

ONOREVOLI SENATORI. — La crisi che colpisce la mutualità contadina è ormai a tutti nota; le prestazioni medico-ospedaliere sono sempre di più scadenti e praticate spesso in forma indiretta con grave disagio per la categoria.

Ad aggravare questa situazione concorrono inoltre le attuali norme elettorali per la formazione degli organi direttivi della mutualità, che, com'è noto, escludono praticamente la presenza in essi di ogni e qualsiasi minoranza.

Da più parti sono state sollevate critiche e denunce senza peraltro ottenere una sostanziale modifica dell'attuale situazione antidemocratica.

Anche nel dicembre 1965, e precisamente il giorno 13, in occasione della discussione avvenuta al Senato sulla legge recante provvedimenti per « l'integrazione del contributo dello Stato al finanziamento dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti » il Ministro del lavoro dichiarava di accettare un ordine del giorno che richiedeva al Governo una sua iniziativa per assicurare ogni garanzia democratica alla gestione delle Mutue contadine, introducendo in particolare un sistema elettorale che garantisse la presenza delle minoranze all'interno dei Consigli di amministrazione.

Con il presente disegno di legge, perciò, noi intendiamo raccogliere le legittime richieste che provengono dal Paese e l'impegno che a suo tempo fu assunto dal Governo davanti al Senato.

I principi che hanno ispirato il nostro disegno di legge sono quelli che la stragrande maggioranza della categoria interessata rivendica, e cioè: diritto di voto a tutti coloro che sono chiamati al pagamento del contributo assicurativo; abolizione della delega nell'esercizio del voto; voto diretto nell'elezione degli organi direttivi comunali e provinciali; diritto di presenza delle minoranze in tutti i Consigli direttivi ed in tutti i collegi sindacali; garanzie democratiche nelle operazioni elettorali; adeguata rappresentanza della categoria all'interno della Commissione centrale preposta al Servizio nazionale dei contributi agricoli unificati.

Questi i contenuti qualificanti di qualsiasi iniziativa che voglia veramente rendere democratica la formazione della rappresentanza della categoria.

Riteniamo inoltre opportuno sottolineare l'urgenza che riveste il problema, dato che con i primi mesi dell'anno 1967 scadono la stragrande maggioranza dei Consigli direttivi delle Casse mutue e comunali e provinciali dei coltivatori diretti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A parziale modifica di quanto disposto dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, i Consigli direttivi delle Casse mutue comunali e quello centrale sono eletti col sistema maggioritario, attribuendo alla lista che abbia riportato il maggior numero di voti due terzi dei seggi, il rimanente terzo dei seggi alla lista che abbia riportato il maggior numero di voti dopo la prima. I Consigli direttivi delle Casse mutue provinciali sono eletti col sistema proporzionale a voto diretto, attribuendo ad ogni lista tanti seggi quanti sono i voti riportati.

Nell'interno di ciascuna lista l'assegnazione dei seggi ad essa attribuiti si effettua secondo il numero delle preferenze ottenute che ciascun candidato riporta nella lista stessa.

Ogni elettore può dare fino a quattro preferenze a favore di candidati della lista votata.

Nel caso di presentazione di unica lista tutti i seggi vengono attribuiti a questa.

Il voto è diretto e segreto e non può essere espresso per delega.

I Consigli direttivi delle Casse mutue comunali, provinciali e di quello centrale sono composti rispettivamente di 15, 21 e 27 consiglieri.

Art. 2.

Le elezioni dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali si svolgono in ciascun Comune nella data fissata a norma del seguente articolo 3.

Hanno diritto di voto tutti i coltivatori diretti titolari di azienda, nonchè tutti i loro familiari soggetti all'assicurazione obbligatoria purchè abbiano raggiunto la maggiore età entro il 31 dicembre dell'anno che precede quello in cui si svolgono le elezioni.

Tutti gli aventi diritto al voto sono anche eleggibili.

Art. 3.

Le elezioni dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali vengono indette almeno 45 giorni prima della data fissata per il loro svolgimento.

Tale data deve essere resa pubblica a cura dei presidenti uscenti delle Mutue provinciali mediante affissione di manifesti in ciascun Comune almeno 30 giorni prima della data fissata per le elezioni.

A cura dei presidenti uscenti delle Mutue comunali deve essere dato nominativamente avviso a ciascun avente diritto al voto della indizione delle elezioni e della data fissata per il loro svolgimento almeno 15 giorni prima della data suddetta.

Le liste dei candidati debbono essere presentate nella segreteria comunale almeno 5 giorni prima della data fissata per le elezioni.

I seggi elettorali saranno presieduti dal Sindaco o da un suo delegato.

Dei seggi fa parte almeno un rappresentante designato dai presentatori di ciascuna lista.

Ogni lista ha inoltre diritto di designare a mezzo dei suoi presentatori entro il giorno precedente quello fissato per le elezioni un proprio rappresentante per assistere alle operazioni elettorali.

Art. 4.

Le elezioni dei Consigli direttivi delle Casse mutue provinciali sono indette dal Presidente della Cassa mutua provinciale uscente facendo coincidere la data delle elezioni per il predetto Consiglio con quella da fissarsi per le elezioni dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali.

Art. 5.

L'elezione del Consiglio centrale della Federazione nazionale delle Casse mutue è indetta dal presidente uscente della Federazione nazionale per la quinta domenica successiva a quella entro la quale saranno pervenuti gli elenchi degli eletti ai singoli Consigli provinciali.

Hanno diritto di voto i componenti dei Consigli direttivi di tutte le Casse mutue provinciali i quali votano presso le rispettive sedi provinciali previo avviso da notificarsi a ciascuno di essi a cura del nuovo presidente eletto e, ove questo non sia ancora stato eletto, da quello uscente, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Le liste dei candidati, tra i quali possono essere inclusi fino a cinque nominativi di cittadini che non siano coltivatori diretti, purchè risultino iscritti nelle liste degli elettori alla Camera dei deputati, debbono essere presentate almeno 10 giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 6.

La liste degli aventi diritto al voto per la elezione dei Consigli direttivi delle Casse mutue comunali debbono essere depositate e affisse nell'albo comunale entro il 10 gennaio di ciascun anno.

Contro le esclusioni o inclusioni ciascun interessato ha diritto di produrre reclamo al presidente della Mutua provinciale che deve decidere entro i 10 giorni successivi.

Ogni altro ricorso in materia elettorale va proposto al presidente della Mutua provinciale per le elezioni comunali, al presidente della Federazione nazionale per le elezioni provinciali e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per le elezioni alla Federazione nazionale.

Contro le decisioni dei presidenti delle Mutue provinciali e di quelle della Federazione nazionale, decisioni da prendersi entro i 30 giorni dal ricorso presentato, è ammesso ricorso al Ministro del lavoro e della previdenza sociale che decide entro i 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Contro qualsiasi decisione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è ammesso ricorso entro i 60 giorni della sua comunicazione al Consiglio di Stato.

Tutte le procedure previste dal presente articolo sono esenti da qualsiasi tassa e spesa.

Art. 7.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è delegato ad emanare ogni altra norma ed istruzione in materia elettorale, sentito il parere della Federazione nazionale delle Casse mutue e di tutte le organizzazioni centrali dei coltivatori diretti.

La Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è integrato da 5 rappresentanti dei coltivatori diretti in rappresentanza delle organizzazioni sindacali professionali più rappresentative sul piano nazionale.

Art. 8.

Si intendono abrogate tutte le disposizioni della legge 22 novembre 1954, n. 1136, che siano in contrasto con la presente legge.